

| | |
|--|--|
| <p>Quesito 8</p> | <p><u>Documentazione per la verifica dei requisiti (art. 7 Disciplinare)</u></p> <p>“A pag. 21 del disciplinare di gara è riportato: << In particolare in ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate circa il possesso dei criteri di selezione di cui all’art. 83, la stazione appaltante, a seguito dell’aggiudicazione, procederà a richiedere la seguente documentazione: per i requisiti di cui al paragrafo 3 lett. e), f): copia dei contratti e alla certificazione di regolare esecuzione, di collaudo positivo finale (o equipollente) rilasciata dalle Amministrazioni committenti dei servizi resi nell’ultimo triennio; in caso di collaudo finale in corso di esecuzione, produzione della dichiarazione dell’Amministrazione di conclusione delle prestazioni, attestante la perduranza delle attività di collaudo. In caso di contratto in corso di esecuzione, attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni già rese rilasciata dalle Amministrazioni committenti.>> I contratti di Assistenza Tecnica comprendono una pluralità di attività, tra cui quelle relative al paragrafo 3, lettere e ed f cioè Ottimizzazione dei processi lavorativi e delle procedure e Formazione. Interpellata in proposito l’Amministrazione committente ha chiarito che non è in grado di attestare il valore delle attività di formazione in quanto quest’ultima è ricompresa all’interno del contratto nel suo complesso. Si chiede di sapere se è possibile presentare una stima del valore delle attività formative effettuate, eventualmente sostenuta da altri elementi di evidenza che non sia l’attestato di regolare esecuzione di attività formative”.</p> <p>La documentazione a comprova dei requisiti autocertificati dovrà far risultare gli elementi utili a soddisfare i requisiti di capacità tecnica indicati dall’art. 3, lett. e ed f del disciplinare, ovvero contratto di riferimento, periodo di svolgimento, tipo dell’attività svolta, l’amministrazione o l’ente pubblico destinatario, nonché l’importo fatturato e l’avvenuta quietanza della fatturazione relativa. In ogni caso, come indicato nello stesso art. del disciplinare, <<se per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, il concorrente che non è in grado di presentare i requisiti richiesti, può attestare tali requisiti mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante>>.</p> |
| <p><u>Quesiti dal 6/6 al 12/6 ore 13.00.</u></p> | |
| <p>Quesito 9</p> | <p><u>Atti di gara</u></p> <p>“Si chiede di poter accedere al Progetto di servizio ex articolo 23, comma 15, D.Lgs 50/2016 del presente appalto, che, come indicato dalla Determinazione n. 14803/1201 del 2/5/2017, è allegato alla Determinazione stessa, ma, allo stato, non risulta pubblicato”</p> <p>Il progetto di servizio è atto di programmazione interno all’Amministrazione, quindi correttamente non è stato pubblicato. Il capitolato e disciplinare condensano in maniera molto più approfondita e descrittiva i fondamenti dell’affidamento solo delineati nell’atto di programmazione predetto.</p> |
| <p>Quesito 10</p> | <p><u>Requisiti di partecipazione - Capacità tecnica (Art. 3, lett. e/f Disciplinare)</u></p> <p>“In merito alla procedura in oggetto si richiede in riferimento al par. 3, lettere e) ed f) del Disciplinare di gara (secondo cui si richiede ai concorrenti <<Avere eseguito, nei tre anni antecedenti la pubblicazione della presente procedura di gara, servizi cui al punto 3.1 del Capitolato o analoghi, per un valore pari ad almeno 280.000 euro>> nonché <<Avere eseguito, nei tre anni antecedenti la pubblicazione della presente procedura di gara, servizi di cui al punto 3.2 del Capitolato o analoghi, per un valore pari ad almeno 280.000 euro>>) se il suddetto requisito possa essere soddisfatto anche nel caso in cui i servizi siano stati svolti sia per aziende private che per enti o aziende pubbliche”.</p> <p>E’ irrilevante la natura pubblica o privata del committente, in assenza di diversa indicazione del disciplinare.</p> |
| <p>Quesito 11</p> | <p><u>Raggruppamenti di Imprese, Consorzi e Reti di imprese (Art. 4, Disciplinare)</u></p> <p>Con riferimento alla frase <<Le imprese concorrenti che intendano presentare un’offerta per la presente gara in RTI o con l’impegno di costituire un RTI, ovvero in Consorzi o in</p> |

| | |
|--------------------------|--|
| | <p><i>Rete di Imprese, fermo restando i requisiti richiesti, dovranno osservare le seguenti condizion>>, si chiede se in caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituendo o costituito, i requisiti indicati al punto 3 del Disciplinare e in particolare alle lettere e) ed f) debbano essere posseduti interamente da ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento, o se i predetti requisiti possano essere posseduti congiuntamente dagli operatori economici del raggruppamento (ad esempio come somma dei fatturati posseduti da ciascun componente del RTI).</i></p> <p>I requisiti di gara possono essere soddisfatti cumulativamente mediante singoli servizi resi dai vari componenti il raggruppamento secondo la seconda soluzione prospettata. Non sono richieste quote minime ma si precisa che, nel caso di partecipazione in RTI, è opportuno il rispetto del principio secondo cui deve esistere una sostanziale coincidenza tra le quote di qualificazione, le quote di partecipazione al raggruppamento e la percentuale di ripartizione nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio.</p> |
| <p>Quesito 12</p> | <p><u>Documentazione Amministrativa Busta di Qualifica (Art. 6.1. Disciplinare di gara)</u></p> <p><i>L'art. 17 dello Schema di contratto, fornito in sede di gara, che stabilisce spese e oneri a carico dell'aggiudicatario, prevede al punto 8 che questi debba, <<in attuazione di quanto previsto nei Regolamenti comunitari, adottare un sistema contabile distinto, ovvero un'adeguata codificazione contabile al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la facilità dei controlli e una conforme rendicontazione delle spese effettuate (vedasi anche Vademecum per l'operatore v. 3.0)>>. Nel segnalare che l'unica versione del Vademecum per l'operatore disponibile sul sito del POR FSE Sardegna 2014-2020 è la versione 4.0, allegata alla Determinazione n. 58047/6782 del 29.12.2015, si sottopongono i seguenti quesiti: a) il citato Vademecum per l'operatore precisa gli obblighi dei Beneficiari degli interventi, ovvero i soggetti di cui all'articolo 2, punto 10 del Reg. (UE) n. 1303/2013: di conseguenza, si prega di confermare che l'appaltatore aggiudicatario della presente gara non è soggetto a quanto disposto in tale Vademecum, dato che la presente operazione è a titolarità regionale e il Beneficiario è l'Autorità di Gestione; b) si prega quindi di confermare che l'obbligo di "adottare un sistema contabile distinto, ovvero un'adeguata codificazione contabile al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la facilità dei controlli e una conforme rendicontazione delle spese effettuate", di cui all'art. 17, punto 8 dello Schema di contratto in oggetto, è pienamente assolto dalla sola codifica contabile apposta sulle sole fatture trimestrali omnicomprenditive del compenso dell'appaltatore (unici documenti richiesti dagli atti di gara ai fini del pagamento dei corrispettivi). Infatti, ex art. 6.3.1 del Disciplinare di gara e in conformità con la disciplina sugli appalti, la prestazione oggetto della presente gara è pagata a corpo, e non sulla base degli specifici costi sostenuti dall'appaltatore</i></p> <p>a)si conferma che l'appaltatore aggiudicatario della presente gara non è soggetto a quanto disposto dal suddetto Vademecum; b) si conferma che la prestazione oggetto della presente gara è pagata a corpo, e non sulla base degli specifici costi sostenuti dall'appaltatore. Pertanto gli obblighi contabili sono unicamente quelli civilistici e fiscali della vigente normativa.</p> |
| <p>Quesito 13</p> | <p><u>Documentazione Amministrativa Busta di Qualifica (Art. 6.1. Disciplinare di gara)</u></p> <p><i>"Vi segnaliamo che nella busta di qualifica non è presente il campo relativo al contributo ANAC, se per favore potete indicarci dove caricarlo"</i></p> <p>Si è provveduto ad aggiungere un campo nella configurazione della busta di qualifica per il caricamento della prova dell'avvenuto versamento.</p> |
| <p>Quesito 14</p> | <p><u>Offerta tecnica – Busta Tecnica (Art. 6.2 Disciplinare di gara)</u></p> <p><i>"Con riferimento alla compilazione del "modulo di autocertificazione Allegato A" previsto nel Disciplinare di gara punto c) pagina 16, si richiede di specificare se per singola esperienza si intenda la descrizione dell'esperienza lavorativa (anche pluriennale) relativa ad un incarico svolto presso lo stesso datore di lavoro, o si intenda la descrizione</i></p> |

| | |
|--------------------------|---|
| | <p><i>di ogni singolo progetto realizzato all'interno del suddetto incarico (anche pluriennale) svolto presso lo stesso datore di lavoro".</i></p> <p>Si intende la descrizione di ogni singolo incarico, progetto o esperienza specifica e significativa (anche pluriennale) svolta presso lo stesso datore di lavoro. E' opportuno infatti dettagliare l'esperienza oggetto dell'incarico, specie se riferita a progetti con oggetti differenti ai fini dell'esperienza utile a soddisfare i requisiti di esperienza di gara. Si ricorda infatti che verrà considerata solo <<l'esperienza realizzata nelle materie/tematiche oggetto dell'appalto e richiesta per la singola figura dal par. 6 del capitolato e/o rilevante ai fini dei criteri di valutazione>></p> |
| <p>Quesito 15</p> | <p><u>Documentazione per la verifica dei requisiti (art. 7 Disciplinare)</u></p> <p><i>"Si prega di confermare che è corretto interpretare che le fatture emesse a SAL e/o a conclusione dei servizi verso i committenti interessati costituiscono una tipologia di idonea documentazione giustificativa ai fini della verifica dei requisiti di cui all'art. 7 citato"</i></p> <p>Esse costituiscono una idonea documentazione giustificativa, posto che devono essere quietanzate, ma non l'unica e non necessariamente sufficiente in quanto verranno acquisiti: copia dei contratti e relative fatture quietanzate con eventuale certificazione di regolare esecuzione, di collaudo positivo finale (o equipollente) rilasciata dalle Amministrazioni committenti dei servizi resi nell'ultimo triennio; in caso di collaudo finale in corso di esecuzione, dichiarazione dell'Amministrazione di conclusione delle prestazioni, attestante la perduranza delle attività di collaudo; in caso di contratto in corso di esecuzione, attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni già rese. La documentazione a comprova dei requisiti autocertificati dovrà comunque far risultare gli elementi utili a soddisfare i requisiti di capacità tecnica indicati dall'art. 3, lett. e ed f del disciplinare, ovvero contratto di riferimento, periodo di svolgimento, tipo dell'attività svolta, l'amministrazione o l'ente pubblico destinatario, nonché l'importo fatturato e l'avvenuta quietanza della fatturazione relativa. In ogni caso, come indicato nello stesso art. del disciplinare, <<se per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, il concorrente che non è in grado di presentare i requisiti richiesti, può attestare tali requisiti mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante>>.</p> |
| <p>Quesito 16</p> | <p><u>Descrizione del servizio e specifiche - Linea 2 Formazione (art. 3.2 Capitolato)</u></p> <p><i>"Si prega di chiarire: a) se i costi di affitto di aule e di catering per i percorsi formativi di cui alla Linea 2 siano compresi nel valore del contratto; b) se, per quanto riguarda l'erogazione della formazione possano essere previste aule uniche (unico punto di erogazione) che aggregino discenti dislocati territorialmente che rappresentano un medesimo target ai fini della fruizione del corso; c) se, per quanto riguarda il percorso formativo <<Il. Formazione per personale RdA coinvolto nella gestione degli interventi>> la stima media di 50 destinatari per ogni giornata sia da intendersi con riferimento ad un'unica aula o a più aule in contemporanea"</i></p> <p>a) Tutti i costi sono compresi nel valore del contratto. b) Sì, potranno essere previste aule uniche che aggregino partecipanti dislocati nello stesso territorio. E' evidente che la programmazione di dettaglio dei corsi richiederà un coordinamento con l'Amministrazione al fine di ottimizzare i calendari dei corsi, delle edizioni, dei partecipanti, etc. c) La stima è da intendersi per più edizioni (aule), non necessariamente in contemporanea.</p> |
| <p>Quesito 17</p> | <p><u>Modalità di esecuzione del servizio – Gruppo di lavoro (Art. 6, punto 5 Capitolato)</u></p> <p><i>"Con riferimento ai requisiti minimi del Gruppo di Lavoro e in particolare con riferimento ai requisiti dei due consulenti con almeno 6 anni di esperienza nel settore della consulenza in materia di organizzazione o della formazione professionale, si richiede di chiarire se: i 6 anni sono da considerarsi esclusivamente in una delle due aree (6 anni in formazione professionale o 6 anni in consulenza organizzativa) o in entrambe le aree (6</i></p> |

| | |
|--------------------------|---|
| | <p>anni in consulenza organizzativa e formazione professionale, fermo lasciando il fatto che non è obbligatorio coprire entrambe le aree)”</p> <p>E’ richiesto che siano presenti nel gruppo di lavoro due figure di consulenti con esperienza minima di 6 anni nel settore della consulenza in materia di organizzazione o della formazione professionale. Ciascuno dei due consulenti può pertanto aver maturato i sei anni di esperienza interamente in uno solo dei suddetti due settori, oppure parzialmente nell’uno e parzialmente nell’altro settore, purché l’esperienza cumulata raggiunga il requisito minimo dei 6 anni</p> |
| <p>Quesito 18</p> | <p><i>Modalità di esecuzione del servizio – Gruppo di lavoro (Art. 6, punto 5 Capitolato)</i></p> <p>“Con riferimento ai requisiti minimi del Gruppo di Lavoro, e in particolare con riferimento alla richiesta di applicare il principio della parità tra uomini e donne, si richiede di chiarire se: la parità è da intendersi per ciascuna figura professionale o sul totale del gruppo di lavoro”</p> <p>La parità è da intendersi sul totale del gruppo</p> |